

Sent. 125/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

Dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79078 dalla

Sig.ra XX (c.f. omissis),

nata a omissis, il omissis, e residente a

omissis, via omissis, rappresentata e difesa

dall'avv. Romano Pomarici, antistatario, ed

elettivamente domiciliata in Roma via Crescenzo 103,

presso lo studio legale;

Contro

-INPS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro il

Grande 21; INPS Filiale metropolitana Roma via Amba

Aradam 5 , e sede territoriale Via A. Canova 2 00053

Civitavecchia, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avv. Sabrina Pancari, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria

n.29;

per il riconoscimento dell'invalidità civile superiore

al 74% e del diritto ai benefici previsti dall'art.

80, co. 3 della legge n. 388 del 2000, ai fini del

diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n. 199/2022, con la quale è stata

disposta consulenza tecnica d'ufficio;

Udite le parti presenti all'odierna udienza, avv.

Romano Pomarici per la ricorrente ed avv. Flavia

Incletolli per l'INPS;

FATTO

1. La ricorrente con l'odierno ricorso ha chiesto di

dichiarare il proprio diritto alla contribuzione

figurativa di cui all'art. 80, co.3 della legge

388/2000, ai fini del prepensionamento, eventualmente

previo espletamento di parere medico legale a mezzo

CTU. Al riguardo l'interessata, in servizio presso il

laboratorio analisi dell'AO San Camillo Forlanini di

Roma, aveva presentato, in data 28 gennaio 2020, la

domanda all'INPS per il riconoscimento dell'invalidità

civile ai fini dell'applicazione del beneficio di cui

all'articolo 80 co.3 della legge 388/2000. La

Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità -di cui all'articolo 20 co.1 legge 102/2009 e all'articolo 18 co. 22 legge 111/2000- aveva espresso parere con verbale del 09.03.2021, riconoscendo una percentuale di invalidità del 67%, quindi non sufficiente per i predetti benefici di legge.

La ricorrente invece ritiene che le proprie patologie di seguito indicate comportino un'invalidità superiore al 74%: "Tonsillectomia, pregressa osteosintesi per frattura clavicola, ipertensione arteriosa, dislipidemia, asma allergica con deficit ostruttivo, quadrantectomia per K mammario precoce, ernia ombelicale con complicanze post-operatorie e con insorgenza infettiva da rete protesica dislocata, frattura traumatica di L1". In via istruttoria nel ricorso introduttivo ha chiesto CTU, allegando documentazione medica.

2. L'INPS si è costituito, eccependo:

l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. perché la ricorrente è una dipendente ancora in attività di servizio;

l'inammissibilità per la mancata presentazione della previa domanda amministrativa in violazione

dell'art.153 c.g.c.; il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, intestato all'amministrazione di appartenenza; nel merito l'infondatezza del ricorso, in quanto parte ricorrente non ha indicato gli errori e le omissioni o le illogicità del verbale della commissione medica che contesta in questa sede. In via istruttoria, ha contestato l'ammissione della CTU, indicando nel caso CTP Dr.ssa Maria Luisa Crisafulli.

3. Attesa la natura eminentemente tecnica della questione, con ordinanza n. 199/2022, ai sensi dell'art 166 c.g.c. è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con nomina del Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, sul seguente quesito: "accertare se il quadro clinico della ricorrente, alla data della domanda di invalidità (28.1.2020), vagliata con il parere dalla Commissione Medica in atti, corrisponda o meno ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, specificando la relativa percentuale, la decorrenza e le ragioni medico giuridiche a supporto".

4. Il CTU ha depositato il parere definitivo, del 2-1-2024, favorevole alla ricorrente, nel quale è riconosciuta all'interessata un'invalidità superiore

al 74 per cento (76,17%), utile ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, della legge 388/2000. Risulta in atti che il CTU ha sottoposto a visita diretta l'interessata in data 24-5-2023, in presenza dei CTP -per parte attrice la Dott.ssa Paola Antei, per l'INPS la dott.ssa Maria Luisa Crisafulli-. Il Collegio medico ha depositato il giudizio diagnostico definitivo, in assenza di controdeduzioni al parere preliminare inviato alle parti.

5. All'udienza odierna, le parti si sono riportate agli scritti difensivi, ed al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La ricorrente invoca il riconoscimento del diritto al beneficio previsto dal comma 3 dell'art. 80 della legge 23/12/2000, n. 388. Il legislatore con tale disposizione ha previsto che, “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento....., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o

aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”

7. In primo luogo, si ritiene destituita di fondamento l'eccezione di difetto dell'interesse a ricorrere e di difetto di legittimazione passiva. A supporto motivazionale della sussistenza dell'interesse a ricorrere, occorre precisare che l'oggetto della domanda riguarda il riconoscimento dell'invalidità, ai fini del riconoscimento di benefici di legge, nella specie dei contributi figurativi, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico (Cass. Ord. 62/2018); ciò in ragione anche del fatto che sussiste un provvedimento che ha esitato la procedura amministrativa di valutazione della invalidità civile, propedeutico all'eventuale riconoscimento dei richiesti benefici contributivi ai fini pensionistici. Sussiste quindi un rapporto di strumentalità tra l'accertamento dello status di invalidità e la prestazione che si intende ottenere.

Inoltre, l'INPS è il soggetto che la legge identifica come titolare esclusivo del potere amministrativo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità e per l'emanazione dei provvedimenti pensionistici, in quanto tale, unico legittimato passivo in ambito processuale nelle relative controversie. Nello specifico, va considerato che la ricorrente aveva attivato presso l'INPS la procedura di accertamento dello stato e del grado di invalidità, l'esito della quale è denunciato in questa sede, per cui l'unico legittimato passivo da evocare in giudizio è l'INPS – Gestione dipendenti pubblici e non altri; inoltre va tenuto conto del petitum sostanziale, essendo il beneficio richiesto correlato al positivo riconoscimento dell'invalidità nella percentuale di legge, ai fini del riconoscimento del beneficio in termini di contribuzione figurativa.

L'approccio ermeneutico va inquadrato nel principio dell'unicità dell'accertamento, funzionale all'esigenza di evitare che il medesimo fatto presupposto possa essere diversamente valutato a seconda del contesto valutativo (argomentazioni al riguardo sono tratte anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte -SSRR Sentenza n. 12/2023/QM/PRES-, pur

nel differente ambito delle pensioni di privilegio).

8. Come evidenziato in fatto, trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata disposta CTU ai sensi dell'art 166 c.g.c., i cui esiti sono favorevoli alla ricorrente.

All'esito della valutazione delle varie patologie, il CTU ha ritenuto il quadro ortopedico e neurologico ben documentato, così come quello pneumologico, ha esposto il giudizio diagnostico assegnando a ciascuna affezione una percentuale di invalidità secondo la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti attualmente in uso. Nello specifico, il CTU ha ritenuto di assegnare con formula riduzionistica di Balthazard la percentuale del 76,17% a far data dalla domanda prodotta dalla ricorrente (28/01/2000), indicando le seguenti percentuali: il 40% per il "deficit della deambulazione con sindrome disestesica agli arti inferiori (maggiore a sinistra) in esiti di intervento di vertebroplastica per frattura del soma di D12", che può essere considerato unico complesso morboso ; l'11% agli "Esiti di remota quadrantectomia per k mammario in attuale follow up" considerata nell'ambito delle "neoplasie a prognosi favorevole con modesta

compromissione funzionale"; il 25% al "disturbo dell'umore in comorbidità con disturbo di panico in attuale trattamento farmacologico " quale "sindrome depressiva endoreattiva ; il 30% al "BPCO di grado moderato con asma bronchiale" come "asma allergico estrinseco"; 15% al "Prolasso utero-vaginale con cistorettocele di III grado". Ha sottolineato che per le altre menomazioni lamentate non è presente in fascicolo documentazione sanitaria che le caratterizzi sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo o, se presenti connotano una invalidità inferiore al 10% e non utili al calcolo riduzionistico.

Condivisibile è anche la premessa giuridico metodologica esposta dal CTU: <<la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti attualmente in uso è stata approvata con D.M. 5 febbraio 1992. Essa elenca sia infermità individuate specificatamente, cui è attribuita una determinata percentuale "fissa", sia infermità il cui danno funzionale permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa di dieci punti, utilizzate prevalentemente nei casi di più difficile codificazione. Molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro

natura e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico di equivalenza in relazione a quelle tabellate in elenco. Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre 1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica, con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica. Le variazioni possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica. Nel caso di infermità plurime la valutazione complessiva del grado di invalidità viene effettuato mediante prevista apposita formula "scalare">>.

9. Tutto ciò considerato, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d'ufficio, atteso che il parere ha preso in esame tutte le patologie sussistenti, applicando all'esito la formula riduzionistica per le invalidità plurime di

Balthazard. La valutazione effettuata dal CTU nella relazione peritale è correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il CTU ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica, applicando i parametri normativi vigenti. Risulta infine rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti.

10. Non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte analiticamente e compiutamente dal Collegio medico, dichiara sussistente il requisito dello stato di invalidità superiore al 74%, nello specifico pari all'76,17%, ai fini dell'attribuzione del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art. 80 comma 3 della legge 388/2000.

11. Le spese sono compensate, tenuto conto della complessità delle questioni mediche.

12. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza

reietta,

accoglie il ricorso e dichiara sussistente il

requisito dello stato di invalidità superiore al 74%,

nello specifico pari all'76,17%, e quindi riconosce il

diritto della Sig.ra XX al

riconoscimento del beneficio della contribuzione

figurativa di cui all'art. 80 comma 3 della legge

388/2000, utile a fini pensionistici.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta

l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del

decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della

parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 20 marzo

2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA